



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Giudice del Lavoro dipendente Castellano Giuseppe – Resistenza – Mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno duemila, il giorno 20 (venti) del mese di aprile, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Giudice del Lavoro promosso dal dipendente Castellano Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Giovanni Lupo, inteso ad ottenere il pagamento di differenze retributive rivenienti dalla mancata applicazione di accordi aziendali non riconosciuti al ricorrente, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, nonché ad ottenere la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese di lite;
- ritenuto doversi costituire in giudizio per contestare le tesi sostenute dal ricorrente, affidando il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dal dipendente Castellano Giuseppe, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



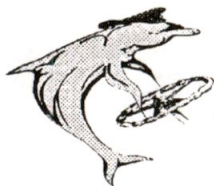
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **20 APR. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 27/aprile/2000

Prot. n° : Dir/ 1384/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

III ede
28.4.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 20 aprile 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 –
67 – 68 – 69 – 70.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it

IL CANCELLIERE

5) che contrariamente a quanto proclamato dal CTP (peraltro previsto dall'accordo 24/7/96 sopra richiamato), al Giuseppe Castellano non solo non è stato applicato il miglior trattamento in atto presso l'AMAT per i dipendenti aventi la sua stessa qualifica ed anzianità di servizio ma, ed addirittura, non gli vengono riconosciute e pagate delle indennità e delle voci di retribuzione già in essere presso il CTP. In particolare:

a) il suo turno di lavoro è di sei ore e trenta e non di sei ore come previsto nell'accordo integrativo aziendale 26/02/72 applicato agli altri dipendenti AMAT. Per tale motivo al Castellano tale mezz'ora di lavoro in più non viene riconosciuta come "straordinario";

b) non percepisce il trattamento sostitutivo C.I.A. e le comp.acc.unificate erogate in favore dei dipendenti Amat;

c) non percepisce l'indennità di agente unico. Tale indennità presso il CTP gli veniva corrisposta in ragione di £ 8.308 per giorno lavorativo. Agli altri dipendenti Amat viene corrisposta in ragione di £ 600 per ora lavorativa;

d) non percepisce il premio di produttività giornaliera che, presso l'Amat, viene erogato in ragione di £ 4.386 per giornata lavorativa;

e) non gli è mai stato corrisposto il premio di evitato sinistro;

f) le somme accantonate per TFR non vengono calcolate sull'effettiva retribuzione annua percepita bensì solo sulle somme previste come stipendio base dal contratto collettivo nazionale;

6) che di fatto, e nonostante il maggiore orario lavorativo, il Giuseppe Castellano percepisce uno stipendio mensile minore di quello che percepiva e/o comunque avrebbe percepito presso il CTP;



7) che a nulla sono valsi i reclami, i solleciti ed i ricorsi inoltrati dal ricorrente all'Amat ed al Ctp

Tanto premesso Giuseppe Castellano, come sopra rappresentato e difeso, propone il presente ricorso affinché la S.V. voglia accogliere nei confronti del CTP e/o nei confronti dell'AMAT, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, le seguenti

CONCLUSIONI

"Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione che tutte si impugnano perché infondate in fatto e diritto, così provvedere:

1) condannare alternativamente e/o solidalmente l'AMAT ed il CTP, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento a favore del ricorrente di tutte quelle somme che a qualsiasi titolo (anche per TFR) saranno ritenute dovute in seguito all'espletanda istruttoria, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali;

2) condannare altresì solidalmente e/o alternativamente i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'anticipatario difensore sottoscritto.

IN RITO:

Si esibiscono: 1) copia accordo 24/07/96; 2) copia comunicati CTP 7/8/96 e 20/5/97; 3) telegramma CTP 21/5/97; 4) telegramma Amat31/5/97; 5) racc.a/r 30/5/97 Amat (prot.AP 438); 6) racc.a/r 30/06/97 Castellano. Si chiede consulenza tecnica di Ufficio volta a determinare le somme dovute al Giuseppe Castellano in applicazione dell'accordo 24/7/96 e dell'integrativo aziendale 26/2/72.

Tanto esposto e ritenuto, invita L'AMAT ed il CTP, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge ed a comparire alla udienza fissata nel decreto che segue, per sentir accogliere le conclusioni come sopra articolate.

Taranto, 19/05/99.

Avv. Pier Giovanni Lupo

IL PRETORE

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; visti ed applicati gli artt. di legge

F I S S A

l'udienza del 1/3/2000, ore 9¹⁵, con la continuazione, per la discussione del ricorso, ordinando la comparizione personale delle parti e disponendo che copia del presente decreto e del ricorso che precede sia notificata alle controparti nel termine di dieci giorni.

20/7/99
Il Cancelliere

Il Pretore giudice



TRIBUNALE DI TARANTO - 1^a Sezione

Verbale di prima Udienza

Il giorno 2000, il giorno 1 del mese di Marzo, davanti
al Giudice del Lavoro di Taranto, emendato dal notaio
Miguelero, è stato chiamato il procedimento

PROMOSSA DA: GIUSEPPE CASTELLANO, rappresentato
e difeso dall'adv. P.G. d'ap

CONTRO: AMAT

Nonché contro: C.T.P. —

È funto il ricorso sig. Giuseppe Castellano, conchi
il suo procuratore avv. P.G. d'ap il quale deposita:

- 
- 1) Copie ricorso notificato;
 - 2) Controfferta depositata della somma offerta al Castellano
e nel cui pagamento è stato imputato il procedimento;
 - 3) copie con buona fede di tutti gli atti e documenti della
causa e di tutti i verbali della prima istanza.

n) lettere 9/10/92 inviate dal Castellano al C.T.P. —

Preso atto delle costituzioni in giudizio del C.T.P., l'avv. d'ap
impugna e contesta ogni azione richiesta, dedotto - concluso
fatti - - - - - fatti - - - - - fatti - - - - - fatti - - - - - fatti - - - - - fatti - - - - -
costituzioni ne sono state giudicate nulli e inofficieux
del ricorso — Poiché la notifica del ricorso all'AMAT
è avvenuta nel termine richiesto dal termine minimo
di 30 giorni tra il giorno delle notifiche e quello dell'udienza
ordinaria, ~~che~~ che l'atto è stato depositato e ammesso.

~~con~~ alle associazioni delle industrie del ricamo e del
danno all'APRT -

E' fornito per il CPT l'elenco dei ricami e di quelli
relativi al commercio fatto nelle più importanti aziende
di calzature, impiegate, calzature, di calzature e produzioni
del ricamo anche per le sue manifestazioni -

M. G. G. G.

detto e Ho di quanto sopra, entente per i ricami
e rinviare le notifiche del ricorso a del danno
all'APRT - Per il presente all'ordine
del 2/5/2000 -

M. G. G. G.

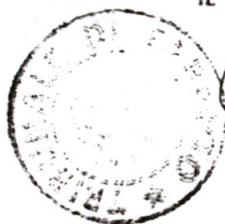
M. G. G. G.



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 13 MAR. 2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(COSTA MAURO)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Aiutante Uff. Giudiziale addetto all'U.U.N. presso il
Tribunale di Taranto, ho notificato il presente atto al
Sig. LEG. N. 12-77100 *A.M.A.T.* residente in _____

*Taranto VA C. BATTISTI, 657
m. 12 e 6 uspe di C. P. e C. U.
dell'impiegato Saverio Raffaele
addebito alla Segreteria, notificato
alla Segreteria att. -
TA, 24/3/2000*

[Signature]
VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO